

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ DELL’ AGENZIA LAORE SARDEGNA, SECONDO STABILE SITO IN VIA C.BATTISTI N. 7, CAGLIARI.

Sommario

| | |
|--|----|
| Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERE..... | 2 |
| Art 2 STAZIONE APPALTANTE:..... | 2 |
| Art. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI..... | 2 |
| Art. 4 IMPORTO DELL’INTERVENTO E DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO..... | 4 |
| Art.5 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE..... | 6 |
| Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE..... | 10 |
| Art. 7 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO..... | 11 |
| Art. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 11 |
| Art. 9 DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE..... | 12 |
| Art. 10 PRESTAZIONI ACCESSORIE..... | 12 |
| Art. 11 REGOLAZIONE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE..... | 13 |
| Art. 12 FORME E QUANTITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DA CONSEGNARE..... | 14 |
| Art.13 PENALI..... | 14 |
| Art. 14 PAGAMENTI..... | 15 |
| Art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI..... | 15 |
| Art. 16 GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE E SPESE..... | 16 |
| CONTRATTUALI..... | 16 |
| Art. 17 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA..... | 18 |

| | |
|--|----|
| Art. 18 ATTIVITÀ ACCESSORIE COMPRESSE NELL'INCARICO..... | 19 |
| Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO..... | 20 |

Art 1 STAZIONE APPALTANTE:

Agenzia LAORE Sardegna – Via Caprera n. 8, 09123 Cagliari.

Punti di contatto: Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche – U.O Progetti ed Esecuzione
Lavori Telefono: +39 0706026/2352 - Fax: +39 07060262222 - PEC:
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Art. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERE

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, e conduzione dei lavori di manutenzione straordinaria di recupero e consolidamento statico del fabbricato di proprietà dell'agenzia LAORE Sardegna, sito in Cagliari via C.Battisti n. 7. Meglio individuato nell'Art. 4 del presente Capitolato.

Si specifica che sulla base dell'importo dei lavori ed ai sensi dell'Art. 141 del Codice dei contratti, a conclusione dei lavori il professionista è tenuto ad emettere, a seguito del collaudo tecnico amministrativo, il Certificato di Regolare Esecuzione nel quale certificherà che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, in applicazione anche delle eventuali perizie di variante, e dei relativi atti di sottomissione, liquidando il credito dell'Appaltatore.

I contenuti minimi della fase progettuale sono quelli previsti dalla legislazione vigente in particolare di D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), come meglio specificati nel D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, dai decreti ANAC emanati fino alla data di

approvazione del progetto medesimo, o come dalle norme e/o regolamenti in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico.

Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, per rendere il progetto appaltabile firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero necessario di copie, ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel presente documento.

Il progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara.

Art. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La redazione del progetto esecutivo, dovrà essere comprensiva degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» [in seguito per brevità “Regolamento”], in linea con la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, sulla scorta del Progetto Definitivo approvato con determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche n° 725/2013 del 06.12.2013;

Il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà essere conforme alle prescrizioni dell'art. n. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;

Per quanto attiene il certificato di prevenzione incendi, la pratica già presentata ai VVFF prot.7546 del 19.05.2015 con parere di conformità favorevole dovrà essere, se necessario, ripresentata con l'eventuale redazione di tutta la documentazione tecnica eventualmente richiesta anche nei formati digitali fino all'ottenimento del rinnovo del Certificato di prevenzione incendi.

Nel corso della progettazione esecutiva, potranno essere richieste dal Responsabile del Procedimento consegne intermedie, anche parziali, per le verifiche ed i controlli, che non incideranno sui tempi di stesura del progetto esecutivo da parte dell'affidatario, il quale sarà

comunque ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio (eventuale) e finale.

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto esecutivo verrà redatto un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

La conclusione "positiva con prescrizioni" e "negativa relativa", adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte dell'Aggiudicatario di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del RUP, senza costi e oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della **Verifica** e le eventuali controdeduzioni del progettista, procederà all'atto di **Validazione** del progetto esecutivo, quale atto attestante il termine di detta fase.

La conclusione "negativa assoluta", adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con l'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della Validazione del progetto esecutivo; per le eventuali modifiche alla progettazione, richieste dal RUP in fase di verifica finale, sarà concesso un ulteriore periodo di proroga della progettazione non superiore ai trenta giorni naturali e consecutivi.

Per ogni altra attività non compresa nel presente articolo si rimanda alle classi e categorie individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 134 e smi, sulla base delle elencazioni

contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria (cfr stima dell'appalto e delle spese tecniche di cui ai successivi articoli)

E' onere del progettista, prima di presentare l'offerta, verificare gli elaborati di progetto e lo stato dei luoghi , mediante sopralluogo.

Art. 4 IMPORTO DELL'INTERVENTO E DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'opera è stato stimato in € 471.000,00 oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante come da seguente prospetto sintetico:

MACROCATEGORIE IMPORTO EURO STIMATO

Edilizia (OG1) € 451.000,00

Oneri per la sicurezza € 20.000,00

N.B. Si precisa che gli oneri della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dovranno essere analiticamente computati ed i reali oneri della sicurezza compresi all'interno del progetto, da considerarsi non ribassabili. Tale importo farà parte integrante del Piano di Sicurezza da redigere ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

L'importo del servizio è stato definito, tenendo conto del D.M. 31/10/2013 n° 143, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 198 del 20/12/2013 e decreto del Ministero Giustizia del 17 giugno 2016 e s.m.i. secondo la tabella di seguito indicata

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

| Descrizione | Importo euro |
|-------------------------------------|--------------|
| Valore dell'opera [V]: 451'000.00 € | |

| | |
|--|-------------|
| Categoria dell'opera: EDILIZIA | |
| Destinazione funzionale: Residenza | |
| Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.4743% | |
| Grado di complessità [G]: 0.95 | |
| Descrizione grado di complessità: [E.06] Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con | |
| costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate. | |
| Specifiche incidenze [Q]: | |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] | 2'541.57 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] | 4'720.06 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] | 1'452.33 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] | 726.16 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] | 726.16 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 3'630.81 € |
| Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] | 363.08 € |
| Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] | 11'618.60 € |
| Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03] | 1'089.24 € |
| Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02] | 726.16 € |
| Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] | 726.16 € |
| Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14] | 5'083.14 € |

| | |
|---|--------------------|
| Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.41] | 14'886.34 € |
| Contabilita' dei lavori a corpo: | 1'633.87 € |
| Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] | 1'452.33 € |
| Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] | 9'077.03 € |
| Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] | 2'904.65 € |
| Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica [QdI.05=0.03] | 1'089.26 € |
| Spese per oneri accessori | 553.05 € |
| <u>Totale Compenso a base d'asta per per prestazioni professionali oltre CNPAIA (4%) e oltre IVA 22%</u> | € 65.000,00 |

Art.5 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice e dal 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Il Regolamento di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016 definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell'offerta deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del Codice e di possedere i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83, comma 1, del Codice.

Di seguito si elencano i requisiti di partecipazione alla presente procedura per le varie figure o organizzazioni professionali:

1. i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione, oltre che essere iscritti – al momento della partecipazione alla gara – al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell'Unione Europea: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza;

2. i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice [società di professionisti] devono produrre l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita Iva che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva.

L'organigramma di cui sopra deve riportare le specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati;

3. i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice [società di ingegneria], sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed essere iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato

dell'Unione Europea: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Le società di ingegneria devono produrre l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma, che dovrà essere tenuto costantemente aggiornato, deve riportare le specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati.

Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità

professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di ingegneria] del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di professionisti] del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato d) membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (gruppo europeo di interesse economico):

a. per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di ingegneria] devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;

b. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. I soggetti di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti], 3 [requisiti di società di ingegneria], 4 [requisiti dei raggruppamenti temporanei] e 5 [Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE], comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:

- a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
- b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2017, n. 263, nonché ogni loro successiva variazione;
- c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
- d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:

- 1) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice, espletati nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, pari a 1,5 volte l'importo stimato a base di gara;

- 2) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1), del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;
- 3) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1) del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

per i soggetti organizzati in forma societaria [società di professionisti e società di ingegneria], numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva Iva e che firmino il progetto, che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva), in misura non inferiore a 3 unità, di cui almeno 1 architetto e 1 ingegnere;

per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva) in misura non inferiore a 3 unità, di cui almeno 1 architetto e 1 ingegnere, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all'articolo 46 - comma 1, lettera da a) a d), del Codice, ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto c) non è frazionabile. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti di cui al punto e) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente capitolato anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46 – comma 1, lettera f) – del Codice,

per i primi cinque anni della costituzione tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

Ai fini della procedura in oggetto, infine, è fatto obbligo al partecipante di attestare la presa visione del _

Progetto Definitivo ed Economica approvato con determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche n° 725/2013 del 06.12.2013

Art. 7 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice (vedi art. 10 lett. a, b, c, d, e del presente capitolato), necessari per partecipare a questa procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del Codice. L'affidatario non può avvalersi del subappalto.

Art. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio di progettazione in oggetto avverrà mediante l'utilizzo della Piattaforma informatica di negoziazione della Pubblica Amministrazione applicando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 9 DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione è definito complessivamente, in **90 giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi**, decorrenti dall'ordine del RUP (a fronte dell'affidamento) e/o dal verbale di consegna anticipata del servizio.

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze, saranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna degli elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di ciò dovrà tenere conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro. Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista. Gli

elaborati progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge; durante l'esame degli elaborati il Progettista avrà l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'Approvazione. Si sottolinea l'importanza che il Progettista imponga le sue attività, ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita l'Approvazione.

Art. 10 PRESTAZIONI ACCESSORIE

E' onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto. In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite. Il professionista si impegna, in fase progettuale, ad interfacciarsi altresì, con gli Organi locali deputati all'approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni. Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta. Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni accessorie:

- tutte le attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi metrici;
- verifiche dello stato di fatto sia dell'edificio oggetto d'intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;
- la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione del progetto in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento; la redazione dei piani di indagine, l'indicazione delle prove e dei saggi che materialmente verranno affidate a terzi dalla stazione appaltante tramite procedura di affidamento separata

- l'interpretazione dei dati e quanto ritenuto necessario per il buon esito del lavoro la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire o aggiornare, ove necessario le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire il rinnovo del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco prot.7546 del 19.05.2015 riguardo la conformita' antincendio;
- rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione.
- redazione progetto, comprensivo del computo metrico estimativo, capitolati prestazionali e tavole grafiche.

Ai fini dell'incarico è altamente consigliato effettuare il sopralluogo presso le parti dell'immobile oggetto di progetto, al fine di esaminare, verificare ed attuare tutte le analisi e misurazioni che ritengano necessarie al fine di formulare l'offerta tecnico/economica.

E' fatto inoltre obbligo, nei documenti di gara, attestare la presa visione del Progetto definitivo redatto dai tecnici del Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche dell'Agenzia e da tenere come valida base per gli sviluppi successivi di progettazione, approvato in linea tecnica con determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche n°725/2013 del 06.12.2013.

Art. 11 REGOLAZIONE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nella progettazione del presente intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi Nazionali, Regionali, Regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nelle medesime norme regolamentate. Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti.

Si richiamano qui di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il D. Lgs. 50/2016 — cd "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. e linee guida ANAC;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per quanto ancora vigente o di riferimento;
- D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i - aggiornato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.;
- CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI - ai sensi dell' Allegato 2 pubblicato su G.U. n° 23 del 28.01.2017 - "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione".
- ogni altra norma di legge, decreto o disposizione della normativa vigente in materia di lavori pubblici qui si intende integralmente richiamata.

Art. 12 FORME E QUANTITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DA CONSEGNARE

Oltre alle copie degli elaborati necessari per acquisire tutti pareri e le autorizzazioni il progettista dovrà inoltre consegnare alla Stazione Appaltante:

1. elaborati grafici:

- due copie su carta, firmate dal Progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro;
- una copia in formato CAD;
- una copia in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali (stampabile nel formato originale).

2. relazioni:

due copie su carta, adeguatamente fascicolata, timbrate e firmate dal Progettista e relativa copia su adeguato supporto informatico (MS word o compatibile) e in formato pdf comprensivo delle firme digitali.

3. *cronoprogramma generale delle opere:*

copie come per punto uno 1) in supporto informatico (MS Excel o compatibile) e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali, firma digitale etc.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art.13 PENALI

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura dell'uno per mille del corrispettivo, che sarà addebitata sulla successiva tranche di pagamento; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

Nel caso in cui la penale superi il 10%, si procederà alla valutazione della risoluzione del contratto ed all'escussione della fideiussione secondo la normativa vigente.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del responsabile del RUP, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista, prima della scadenza del termine fissato.

Art. 14 PAGAMENTI

Il professionista avrà diritto ad un **primo pagamento in acconto**, al netto del ribasso di gara, secondo le prescrizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (anticipo del 20% subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria), mentre il **saldo** relativo al pagamento della prestazione, al netto del ribasso di gara e delle eventuali penali, sarà corrisposto a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva da parte dell'Agenzia/Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche.

Il pagamento del corrispettivo, dopo la presentazione di regolare fattura, verrà effettuato previa verifica del servizio reso ed accettazione da parte del Responsabile del procedimento, nonché della regolarità contributiva e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Qualora l'Amministrazione, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito in fase di progettazione.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del sistema SDI. Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva e quant'altro previsto dalla vigente normativa, a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'appaltatore in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo quanto previsto nella documentazione di gara e negli altri documenti della procedura in argomento, l'affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni generali:

1. la partecipazione alla procedura implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da parte dei concorrenti invitati di quanto contenuto negli atti della procedura predisposti dalla Stazione Appaltante;

2. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

3. è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto di servizi;

4. l'offerta vincherà il concorrente per 180 gg dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

5. nel caso due o più concorrenti presentino la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario; ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario (art. 77 del R.D. n.827/1924);

6. nel caso in cui l'offerta economica riporti degli errori di applicazione delle formule o di difformità tra le cifre espresse in lettere e in numero, verrà ritenuta congrua quella più conveniente per l'Amministrazione;

7. fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto di servizi verrà stipulato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, salva la facoltà della Stazione Appaltante di proroga o sospensione;

8. tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente;

9. in caso di partecipazione in RTI anche costituende, tutte le comunicazioni saranno trasmesse alla mandataria;

10. la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

11. l'aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con i principi adottati nel codice di comportamento approvato dall'Ente;

12. la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del DLgs 50/2016;

13. nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. La Stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, oltre che dal presente disciplinare (ove previste espressamente a pena di esclusione). Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario sarà sottoposto alle verifiche di legge finalizzate all'accertamento dei requisiti ed inoltre la stazione appaltante verificherà, anche in corso di affidamento, la permanenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. DLgs 50/2016.

Art. 16 GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE E

SPESE CONTRATTUALI

GARANZIA DEFINITIVA_Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'atto della stipula del contratto, l'affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Affidatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE _Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Affidatario dovrà essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria

competenza (polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale), fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo.

La mancata presentazione della dichiarazione determinerà decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'Affidatario.

La garanzia è prestata per un massimale pari al 20% dell'importo dei lavori posto a base di gara. La mancata presentazione della polizza di garanzia, da produrre al momento della consegna degli elaborati della progettazione esecutiva, **esonera** l'Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.

La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:

- a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;
- b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., inoltrata a protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;

- c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'Aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare il nominativo del rappresentante legale o procuratore speciale che interverrà alla stipula. In questo ultimo caso, la procura speciale dovrà essere conferita con scrittura privata autenticata o risultare dallo Statuto societario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo dovrà essere prodotto l'atto costitutivo.

Le spese di contratto, che verrà stipulato con scrittura privata non autenticata in forma digitale, e di registro (eventuali), i diritti e ogni altra spesa accessoria saranno a carico dell'aggiudicatario. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e smi.

Art. 17 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- a comunicare alla stazione appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;

- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile;
- a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- ad assumere tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.
- a rispettare il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31/01/2014, che verrà trasmesso in copia contestualmente alla stipula del contratto.
- rispettare i CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI - ai sensi dell' Allegato 2 pubblicato su G.U. n° 23 del 28.01.2017 - "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione".

Art. 18 ATTIVITÀ ACCESSORIE COMPRESSE NELL'INCARICO

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente capitolato e più in generale tutti gli oneri ivi previsti. Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo previsto. Nel caso il progettista dovesse ritenere necessaria l'esecuzione di indagini specifiche tali da richiedere l'esecuzione di saggi, dovrà farne richiesta puntuale, predisporre il piano delle indagini e consentire alla stazione appaltante l'espletamento di una ricerca di mercato per l'esecuzione degli stessi da parte di impresa specializzata e/o laboratorio di analisi.

Resta inteso che sia il piano delle indagini e sia l'interpretazione delle risultanze rientrano tra i compiti assegnati con la presente procedura, così come l'assistenza al RUP nella predisposizione degli elaborati per la suddetta indagine di mercato ad opera della Amministrazione.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L'Amministrazione si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- a) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;
- c) violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 26.

Subappalto ai sensi dell'art. 31, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016: l'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione quanto previsto al medesimo. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista. Pertanto, è ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016. Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà in sede di gara.

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupper in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.